## La legge n. 24/2017 non è retroattiva in campo amministrativo

La **Corte dei Conti**, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la recente **sentenza n. 93/2017**, depositata il 26/06/17, ha ritenuto gravemente colpevole la condotta tenuta da una ginecologa durante l'assistenza a un parto e che tale comportamento è stato causa dei danni patiti dal neonato interessato, poi risarciti dall'ospedale ove era avvenuto l'evento.

Ha quindi accolto in parte la domanda avanzata dalla competente Procura presso la Corte dei Conti - che aveva richiesto la condanna della professionista al pagamento della somma di Euro 583.979,21 versata dall'ospedale ai genitori del neonato - ponendo a carico della ginecologa l'importo complessivo (comprensivo di interessi e rivalutazione) di euro 400.000,00.

La riduzione è stata motivata per il fatto che la professionista si è trovata a dovere risarcire un rilevante danno patito dall'ospedale anche a causa di una inidonea copertura assicurativa dell'evento per una non appropriata polizza stipulata dalla struttura.

Deve essere sottolineato che il parto durante il quale il neonato ha subito il danno è avvenuto il giorno 08/09/2007 e che la condanna inflitta dalla Corte dei Conti per danno erariale è stata depositata circa 10 anni dopo, in quanto l'azione amministrativa è stata proposta non solo dopo il pagamento di quanto dovuto dalla struttura pubblica (elemento che costituisce un presupposto essenziale di questa azione) ma anche dopo la definizione del processo penale a carico dell'interessata dal quale sono emersi elementi ritenuti idonei a dimostrare le sue responsabilità anche erariali.

È opportuno evidenziare che i giudici della Corte dei Conti hanno evidenziato che sussiste in linea generale colpa grave ogni qualvolta che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o assenza di cognizioni fondamentali della professione ovvero quando difetti non solo quel minimo di perizia tecnica che non deve mancare in chi esercita la professione medica, ma anche qualora vi sia stata ogni altra tipologia di imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alla cura dei sanitari.

La Corte, inoltre, ha ritenuto che non è applicabile alla fattispecie la limitazione (prevista dall'art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017) del danno risarcibile ad un importo non superiore a tre volte il valore della retribuzione lorda percepita dal sanitario nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento (o nell'anno precedente o immediatamente successivo) in quanto nessuna norma sancisce la retroattività di questa disposizione che nella sostanza tende a incidere negativamente sul preesistente diritto risarcitorio della struttura pubblica.